

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 17.6.2014

C(2014) 3897 definitivo

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17.6.2014

**che stabilisce che è giustificato rinunciare alla contabilizzazione a posteriori dei dazi
all'importazione in un caso particolare (REC 02/2013)**

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17.6.2014

che stabilisce che è giustificato rinunciare alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione in un caso particolare (REC 02/2013)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992¹, che istituisce il codice doganale comunitario, e in particolare l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 236,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993², recante talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 luglio 2013, le autorità competenti della Repubblica federale di Germania hanno chiesto alla Commissione europea di stabilire se il non recupero dei dazi doganali relativi a "ciliegie dolci, conservate nell'alcool, denocciolate" fosse possibile ai sensi dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del medesimo regolamento, nelle circostanze di seguito descritte.
- (2) Tra il 19 luglio 2004 e il 4 gennaio 2007, il ricorrente, un'impresa stabilita nell'UE, ha importato nell'Unione 134 partite di "ciliegie dolci, conservate nell'alcool, denocciolate" di un peso totale di 2 026 130 Kg, rientranti nel capitolo 2008 6019 100 della nomenclatura combinata, e le ha dichiarate per l'immissione in libera pratica con destinazione particolare (produzione di prodotti di cioccolato).

¹ GU L 302 del 19.10.1992, p. 1.

² GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1.

- (3) Queste ciliegie dolci conservate nell'alcool, selezionate per taglia e private del picciolo, erano di origine turca e sono state esportate verso la Bulgaria per un perfezionamento passivo (snocciolatura). A tal fine, un'impresa stabilita in Turchia aveva ottenuto dall'amministrazione turca competente l'autorizzazione di perfezionamento passivo. Poiché le ciliegie dovevano essere rispedite in Germania, l'impresa stabilita in Turchia, che aveva preliminarmente ottenuto l'autorizzazione di perfezionamento passivo, aveva chiesto che fosse emesso un bollettino d'informazione INF 2 per ciascuna operazione.
- (4) Presentando i bollettini INF 2 ad un ufficio doganale tedesco, l'operatore ha fatto immettere in libera pratica le ciliegie denocciolate con riduzione dei dazi doganali a seguito di perfezionamento passivo.
- (5) Da un controllo effettuato nel 2007, è emerso che le autorità turche competenti non avrebbero dovuto autorizzare il perfezionamento passivo in Bulgaria, sulla base della decisione n. 1/2001³ e della decisione n. 1/2006⁴ recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio d'associazione CE-Turchia⁵, e che non avrebbe dovuto essere emesso nessun bollettino INF 2, perché i prodotti agricoli non rientrano nell'ambito dell'unione doganale tra l'UE e la Turchia e le disposizioni relative al traffico triangolare, nel quadro del perfezionamento passivo, non si applicano.
- (6) Ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. 1/95, in combinato disposto con l'articolo 11 dell'accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Turchia⁶, i prodotti agricoli sono quelli elencati nella lista oggetto dell'allegato II all'articolo 38 del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Tale allegato elenca tutte le preparazioni del capitolo 20 della nomenclatura combinata e comprende, pertanto, le "ciliegie dolci conservate nell'alcool" della voce 20 08.
- (7) L'amministrazione doganale tedesca ha riscosso a posteriori dazi doganali per un importo di XXXX EUR, a seguito delle decisioni dell'11 luglio 2007 (XXX EUR per 48 operazioni di importazione), del 3 dicembre 2007 (XXXX EUR per 7 operazioni di importazione) e del 12 giugno 2008 (XXXX EUR per 83 operazioni di importazione).
- (8) Il ricorrente ha contestato ciascuna di queste tre decisioni in ragione del fatto che i bollettini d'informazione INF 2 costituivano certificati inesatti ai sensi del secondo comma dell'articolo

³ Decisione n. 1/2001 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia del 28 marzo 2001, che modifica la decisione n. 1/96 recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio d'associazione CE-Turchia (GU L 98 del 7.4.2001, p. 31).

⁴ Decisione n. 1/2006 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia del 26 settembre 2006, recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio d'associazione CE-Turchia (GU L 265 del 26.9.2006, p. 18).

⁵ Decisione n. 1/95 del Consiglio d'associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (GU L 35 del 13.2.1996, p. 1).

⁶ Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 29.12.1964, "Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia", p. 3687/64.

220, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 e che non poteva ragionevolmente rilevare che le autorità doganali avevano emesso tali bollettini per errore.

- (9) L'amministrazione doganale tedesca ha respinto le obiezioni del ricorrente, sostenendo che l'errore delle autorità doganali avrebbe dovuto essere rilevato dall'operatore. Ciononostante, l'amministrazione doganale tedesca ha ridotto a XXXX EUR l'importo dei dazi doganali da saldare, dato che il valore in dogana, in precedenza, non era stato determinato correttamente.
- (10) In data 9 aprile 2009, l'operatore ha presentato ricorso contro la decisione dell'amministrazione dinanzi al giudice nazionale competente in materia fiscale.
- (11) L'amministrazione tedesca ha riesaminato i fatti nel contesto del procedimento di ricorso. A seguito di tale esame, ha concluso che poteva rinunciare al recupero dei dazi all'importazione, per un importo di XXXX EUR, in applicazione dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, in combinato disposto con l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del medesimo regolamento. Essa ha pertanto trasmesso il caso alla Commissione europea, per una decisione ai sensi dell'articolo 871, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (12) La causa è attualmente pendente dinanzi ad un tribunale di primo grado in Germania, che ha sospeso il giudizio in attesa della decisione finale della Commissione europea.
- (13) Conformemente all'articolo 871 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il ricorrente ha preso atto dell'istanza che l'amministrazione doganale tedesca ha presentato alla Commissione europea, registrata con il numero di riferimento REC 02/2013.
- (14) Con lettera dell'8 ottobre 2013, la Commissione ha chiesto maggiori informazioni alle autorità tedesche. Tali informazioni sono state trasmesse con lettera del 10 gennaio 2014, pervenuta alla Commissione il 13 gennaio 2014. Il ricorrente ne ha preso atto.
- (15) Di conseguenza, il termine di nove mesi concesso alla Commissione per l'adozione della propria decisione è stato sospeso tra il 9 ottobre 2013 e il 13 gennaio 2014.
- (16) Conformemente all'articolo 873 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito l'8 maggio 2014 nell'ambito del Comitato del codice doganale, sezione "obbligazione doganale e garanzie", per esaminare il caso.
- (17) Dalla domanda trasmessa dalle autorità tedesche alla Commissione, risulta che il non recupero dei dazi all'importazione sarebbe giustificato in considerazione della buona fede dell'operatore e dell'errore commesso dalle autorità competenti, che il ricorrente non avrebbe potuto rilevare.

- (18) Conformemente all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, non si procede alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali quando l'importo dei dazi legalmente dovuti non è stato contabilizzato a seguito di un errore delle stesse autorità doganali, che non poteva ragionevolmente essere rilevato dal debitore, avendo questi agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore relativamente alla dichiarazione in dogana.
- (19) Secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, il legittimo affidamento dell'operatore è degno di tutela solo se sono le stesse autorità competenti all'origine di tale affidamento. Di conseguenza, solo gli errori ascrivibili ad un comportamento attivo di tali autorità danno diritto al non recupero a posteriori dei dazi doganali⁷. Si tratta pertanto di determinare se, nel caso in esame, le autorità competenti abbiano commesso un errore.
- (20) Le ciliegie dolci in questione erano di origine turca. Esse si trovavano in libera pratica in Turchia e sono state esportate verso la Bulgaria per subire in tale paese una trasformazione minima consistente nella snocciolatura. Ora, la riduzione dei dazi doganali a seguito di perfezionamento passivo triangolare è autorizzata solo per le merci rientranti nell'ambito dell'unione doganale e non per quelle regolate dalla normativa agricola, per le quali non esiste una base giuridica che consenta l'emissione dei bollettini di informazione INF 2.
- (21) Pertanto, emettendo i bollettini di informazione INF 2, le autorità turche hanno commesso un errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. Un ulteriore errore è stato commesso dall'amministrazione tedesca, che ha accettato erroneamente i bollettini di informazione INF 2 e non ha riscosso i dazi all'importazione nella loro totalità. Di conseguenza, la mancata riscossione dell'importo dei dazi legalmente dovuti era il risultato di un errore commesso dalle autorità doganali competenti.
- (22) Come risulta da giurisprudenza costante, per verificare se l'errore delle autorità competenti era ragionevolmente rilevabile dall'operatore, occorre tenere conto della natura dell'errore, dell'esperienza professionale dell'operatore, nonché della diligenza di cui questi ha dato prova.
- (23) Per quanto riguarda la natura dell'errore, occorre valutare se le disposizioni in questione abbiano un carattere complesso, tale da impedire che l'errore sia facilmente rilevabile attraverso il consueto esame dei fatti.

⁷ Causa C-348/89, Mecanarte, punti 22 e 23; causa C-173/06, Agrover, punto 31 e cause congiunte C-153/94 e C-204/94, Faroe Seafood et al., punto 91.

- (24) Le autorità doganali tedesche hanno proceduto, sia nel 2006 che nel 2007, ad effettuare controlli ai sensi dell'articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.
- (25) Esse non hanno rilevato l'errore attraverso i controlli realizzati nel 2006. Inoltre, le disposizioni relative alla cooperazione doganale tra l'Unione europea e la Turchia sono contenute in diversi accordi e decisioni complesse, per cui la procedura giuridica applicabile alle importazioni in questione non poteva essere determinata tramite un semplice riferimento alla Gazzetta Ufficiale.
- (26) Anche il fatto che le autorità doganali turche e tedesche abbiano sistematicamente applicato la normativa in modo errato evidenzia la complessità di tali disposizioni.
- (27) L'esperienza dell'operatore in materia e la sua diligenza sono criteri in base ai quali la Commissione deve determinare se, in un caso specifico, l'operatore ha dato prova di buona fede.
- (28) Il ricorrente è una filiale di un gruppo internazionale che, nel 2007, contava una quarantina di società indipendenti in tutto il mondo. Pur essendo una filiale di un gruppo attivo nel commercio internazionale, che dispone di un proprio dipartimento per le formalità doganali, l'operatore non aveva nessuna esperienza nelle operazioni di importazione di questa natura. Nessuna delle filiali del gruppo aveva effettuato operazioni di perfezionamento passivo nel quadro di un'unione doganale tra la CE e un paese non appartenente al territorio doganale della Comunità (commercio triangolare). Di conseguenza, l'impresa, sebbene fosse un operatore economico professionale, non aveva nessuna esperienza in questo tipo di operazioni.
- (29) Per quanto riguarda la diligenza di cui ha dato prova il ricorrente, questi ha agito con prudenza, consultando e verificando preliminarmente le disposizioni relative al commercio in questione. Avendo dubbi in merito alle informazioni e alle indicazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione in questione e ai documenti da allegare alla dichiarazione, ha scritto alle autorità doganali tedesche competenti per chiedere se le norme del perfezionamento passivo si applicavano alle merci in questione. Nella loro risposta del 14 febbraio 2003, tali autorità avevano fornito informazioni errate, secondo le quali il regime del perfezionamento passivo era applicabile nel caso di reimportazione delle merci nella Comunità.
- (30) Nella loro lettera alla Commissione del 10 gennaio 2014, le autorità tedesche hanno dichiarato di ritenere che il ricorrente avesse agito in buona fede, soprattutto in considerazione del fatto che il commercio triangolare in questione si basava sulla fiducia in informazioni errate e non vincolanti fornite da queste stesse autorità il 14 febbraio 2003.

- (31) Nessun elemento del dossier indica che il modo in cui sono state realizzate le importazioni oggetto del contendere configuri una prassi commerciale insolita. Pertanto si può concludere che il ricorrente abbia agito in buona fede.
- (32) Dall'istanza emerge anche che il ricorrente ha osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore relativamente alla dichiarazione in dogana.
- (33) Di conseguenza, la contabilizzazione a posteriori non è giustificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I dazi all'importazione per un importo di XXXX EUR oggetto della domanda della Repubblica federale di Germania del 30 luglio 2013 non devono essere contabilizzati.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17.6.2014

Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione